



## LICEO CLASSICO STATALE "FRANCESCO VIVONA"

00144 ROMA Via della Fisica, 14 – 00144 ROMA – Tel. 06/121123085 - C.F. 80224610586

**Succ:** Via V. Brancati, 20 – 00144 ROMA – Tel. 06/121126300/5

PEC : [mpc09000t@pec.istruzione.it](mailto:mpc09000t@pec.istruzione.it) - E- mail: [mpc09000t@istruzione.it](mailto:mpc09000t@istruzione.it)

### CIRCOLARE n. 58

A tutto il personale scolastico  
Agli studenti  
Alle famiglie

**OGGETTO:** Aggiornamento indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-Cov-2

Viene di seguito riportato un vademecum utile per i diversi soggetti coinvolti nella segnalazione e gestione dei casi di SARS-Cov-2 nell'Istituto scolastico.

**INDICAZIONI OPERATIVE per il DOCENTE E IL COLLABORATORE SCOLASTICO:**

(estratto dal Protocollo Operativo pubblicato sul sito istituzionale del Liceo Vivona – area Covid)

- Nel caso in cui uno studente manifesti sintomatologia compatibile con infezione da COVID ad esempio:

- a. sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria;
- b. vomito;
- c. diarrea;
- d. perdita del gusto;
- e. perdita dell'olfatto;
- f. cefalea intensa

Oppure:

- temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo.

il docente chiama il collaboratore scolastico in servizio al piano.

- Il collaboratore scolastico rileva la temperatura corporea dello studente e in caso sia maggiore o uguale a 37,5 °C lo accompagna nei locali adibiti per il momentaneo isolamento.

- Il collaboratore scolastico accompagnatore mantiene la distanza di almeno un metro e indossa preferibilmente la mascherina FFP2

- Il collaboratore scolastico si assicura che lo studente indossi la mascherina FFP2 tempestivamente

- Eventuali fazzoletti di carta o altro che possa essere venuto in contatto con le secrezioni respiratorie dovranno essere eliminati direttamente dalla persona sintomatica chiudendoli in busta chiusa

- Il collaboratore scolastico informa immediatamente la Vicepresidenza del caso sintomatico

**INDICAZIONI OPERATIVE per la VICEPRESIDENZA:**

- La vicepresidenza, in ciascuna sede (via della Fisica o via Brancati), ricevuta la comunicazione da parte del collaboratore scolastico del caso sintomatico, avverte immediatamente gli esercenti la responsabilità genitoriale e al loro arrivo in Istituto fa firmare il modulo di allontanamento
- La vicepresidenza, in ciascuna sede (via della Fisica o via Brancati), invia il nominativo dello studente, la classe e la sezione frequentata ai referenti COVID di ciascuna sede (prof.ssa Floriana Franchi per via della Fisica e prof. Marco Lepri per via Brancati).

#### INDICAZIONI OPERATIVE per i REFERENTI COVID:

- I referenti COVID, ricevuta la comunicazione da parte della vicepresidenza dell'allontanamento dello studente, lo comunicano ai docenti del CDC tramite email.
- I referenti COVID, ricevuta da parte dell'esercente la potestà genitoriale la comunicazione contenente referto negativo del tampone oppure l'attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che autorizzi il rientro a scuola, tempestivamente comunicano, tramite email, ai docenti del Consiglio di Classe dello studente interessato l'autorizzazione al rientro
- I referenti COVID, ricevuta da parte l'esercente la potestà genitoriale la comunicazione contenente referto positivo del tampone, tempestivamente aggiornano i docenti del Consiglio di Classe dello studente interessato sulla data di inizio isolamento
- I referenti COVID, ciascuno per la sua sede, aggiornano l'elenco dei casi positivi, condividendolo con la vicepresidenza
- I referenti COVID, ciascuno per la sua sede, ogni lunedì, comunicano all'indirizzo [rmpc09000t@liceovivona.edu.it](mailto:rmpc09000t@liceovivona.edu.it) i dati richiesti al personale di segreteria incaricato per le operazioni di monitoraggio settimanale
- I referenti COVID, trascorsi almeno 5 giorni dalla data di inizio isolamento a seguito di ricezione referto positivo del tampone, dopo aver ricevuto una seconda comunicazione contenente referto negativo del tampone, tempestivamente comunicano, tramite email, ai docenti del CDC dello studente interessato e agli esercenti la potestà genitoriale l'autorizzazione al rientro.
- I referenti COVID, trascorsi almeno 14 giorni dalla data di inizio isolamento e in assenza di ulteriori comunicazioni da parte gli esercenti della potestà genitoriale, tempestivamente comunicano, tramite email, ai docenti del CDC dello studente interessato e agli esercenti la potestà genitoriale l'autorizzazione al rientro

#### INDICAZIONI OPERATIVE per gli ESERCENTI la POTESTA' GENITORIALE:

- Dopo il ritiro dello studente dall'Istituto contattano tempestivamente il MMG o PLS
- Inviano all'indirizzo [rmpc09000t@istruzione.it](mailto:rmpc09000t@istruzione.it) e in copia ai referenti COVID delle due sedi (sede Via della Fisica: [florianafranchi@liceovivona.edu.it](mailto:florianafranchi@liceovivona.edu.it) e sede di Via Brancati: [marcolepri@liceovivona.edu.it](mailto:marcolepri@liceovivona.edu.it)) il referto del tampone effettuato presso enti privati o pubblici accreditati oppure l'attestazione di MMG o PLS che autorizzi il rientro a scuola
- In caso di referto positivo del suddetto tampone lo studente osserva il periodo di isolamento di 5 giorni a partire dalla data di effettuazione del tampone positivo
- In caso di positività a lungo termine, se il referto del tampone risulta ancora positivo dopo 14 giorni dalla data di effettuazione del primo tampone positivo, lo studente può interrompere l'isolamento ed è autorizzato al rientro a scuola a prescindere dall'esito del tampone.
- Al termine del periodo di isolamento, gli esercenti la potestà genitoriale inviano all'indirizzo [rmpc09000t@istruzione.it](mailto:rmpc09000t@istruzione.it) e in copia ai referenti COVID delle due sedi (sede Via della Fisica: [florianafranchi@liceovivona.edu.it](mailto:florianafranchi@liceovivona.edu.it) e sede di Via Brancati: [marcolepri@liceovivona.edu.it](mailto:marcolepri@liceovivona.edu.it)) il referto



## LICEO CLASSICO STATALE “FRANCESCO VIVONA”

00144 ROMA Via della Fisica, 14 – 00144 ROMA – Tel. 06/121123085 - C.F. 80224610586

**Succ:** Via V. Brancati, 20 – 00144 ROMA – Tel. 06/121126300/5

PEC : [mpc09000t@pec.istruzione.it](mailto:mpc09000t@pec.istruzione.it) - E- mail: [mpc09000t@istruzione.it](mailto:mpc09000t@istruzione.it)

del tampone negativo effettuato presso enti privati o pubblici accreditati (senza necessità di certificazione medica)

- Lo studente può rientrare a scuola dopo aver ricevuto comunicazione dal referente COVID

### INDICAZIONI OPERATIVE per i CONTATTI STRETTI:

L'ultima circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31.08.22 non introduce novità nella gestione dei casi positivi e dei contatti stretti di caso rispetto a quanto già adottato a partire dal mese di aprile scorso, resta valido quanto già indicato dal DL 24 marzo 2022 n. 24:

- in caso di uno o più soggetti positivi all'interno del gruppo classe per i contatti stretti non è più prevista la disposizione di quarantena a prescindere dal numero di casi positivi che verranno segnalati;
- per gli alunni/studenti/docenti/personale ATA risultati positivi al test diagnostico per virus SARS-CoV-2 resta fermo l'obbligo del rispetto del periodo di isolamento ed il divieto di frequentare gli ambienti scolastici per tutto il periodo dell'isolamento; mentre per il resto della classe sarà sempre consentito frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza.

Regime di autosorveglianza: i contatti stretti di caso proseguono le attività educative e didattiche sempre in presenza in regime di autosorveglianza, che consiste nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Attenzione: il regime dell'autosorveglianza per gli alunni/studenti si applica a partire dal primo caso positivo confermato all'interno del gruppo classe/sezione in applicazione della regola generale prevista per i contatti di casi COVID-19 confermati, come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022. Trattandosi di una regola generale e non di una misura speciale per il contesto scolastico, non è l'istituzione scolastica che deve fornire il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Si ricorda inoltre la definizione di contatto e contatto stretto:

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o, se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma.

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

## CHIARIMENTI SULLA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATI MEDICI PER ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI:

Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica: dal primo aprile 2022 non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica. Valgono le disposizioni della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, art. 68, pertanto la certificazione resta prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

Al di fuori dei casi sopra previsti, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni. Pertanto, salvo i casi espressamente previsti, non deve essere più presentata alla scuola ai fini della riammissione certificazione medica per assenze superiori ai cinque giorni.

Roma, 03/10/2020

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. ssa Laura Bruno**

*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)*